

**Valentino BATILORO    Adriana DI VAIO**

**Compendio di  
DIRITTO  
COMMERCIALE  
e CRISI  
D'IMPRESA**

**III edizione  
2026**



**Neldiritto  
Editore**

- *l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.*

Si applica, inoltre, la sanatoria di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. (**sostituzione della delibera**).

L'art. 2379-ter c.c., infine, prevede delle regole particolari in caso di invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni:

l'impugnativa non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 c.c. sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

L'ultimo comma dell'articolo in esame fa salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

### 3. Gli amministratori.

In base all'art. 2380-bis c.c., la gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando affidata a più persone, l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.

L'articolo in commento, introdotto dalla riforma del diritto societario, poi novellato dalla recente **Riforma dei Mercati dei Capitali (D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47)**, definisce con maggiore chiarezza rispetto al passato il rapporto tra la funzione degli amministratori e i poteri dell'assemblea individuati dall'art. 2364 c.c.

La **ratio della norma** è quella di affermare la competenza speciale dell'assemblea rispetto a quella generale degli amministratori, con il definitivo superamento della tesi secondo cui l'assemblea è sovrana.

La norma appena richiamata è stata modificata dal Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, laddove prevede che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma c.c.: in forza di tale disposizione, anch'essa introdotta dalla riforma del 2019, l'imprenditore che opera in forma societaria o comunque collettiva, deve predisporre e dotarsi di un apparato organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato rispetto alle dimensioni e alla natura dell'impresa. L'adeguatezza va valutata anche in funzione della rilevazione tempestiva dalla crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Inoltre, l'imprenditore, una volta rilevati indici sintomatici della situazione di crisi, ha il dovere di attivarsi tempestivamente

per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Tale disposizione segna l'introduzione in tutte le imprese collettive di un generale *protocollo organizzativo*, che è diversamente modulato a seconda della natura e delle dimensioni della società.

Gli amministratori, invero, hanno una **competenza generale nel governo della società** e deliberano su tutti gli argomenti che la legge non riserva espressamente all'assemblea, le cui competenze sono definite tassativamente dal legislatore.

Più in dettaglio, **le funzioni amministrative consistono nella:**

- **gestione della società nell'ambito dell'oggetto sociale;**
- **esecuzione delle delibere assembleari;**
- **attività propositiva nei confronti dell'assemblea;**
- **attività sostitutiva dell'assemblea;**
- **rappresentanza generale** (sostanziale e processuale) **della società;**
- **tenuta di libri e scritture contabili;**
- **attuazione degli adempimenti pubblicitari.**

Tali funzioni sono esercitate **in posizione di autonomia rispetto all'assemblea**.

Ai sensi dell'art. 2383 c.c. la **nomina** degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. La legge prevede, tuttavia, dei casi in cui il potere di nomina è attribuito ad altri soggetti. Si pensi, ad esempio, alla nomina di un amministratore indipendente da parte dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Non è escluso, però, che un soggetto senza nomina o con nomina invalida partecipi, eventualmente con il consenso o l'acquiescenza degli amministratori formalmente in carica, all'attività di gestione della società (c.d. **amministratore di fatto**). La fattispecie viene ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito dei c.d. rapporti contrattuali di fatto e rileva soprattutto in tema di responsabilità civile e penale degli amministratori di fatto (*infra*, Focus III, par. 3.2).

**Non può essere nominato amministratore**, e se nominato decade dal suo ufficio, **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione**, anche temporanea, **dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi**.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne **l'iscrizione nel registro delle imprese** indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Quanto alla **durata dell'incarico**, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a **tre esercizi** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sebbene l'incarico sia a tempo determinato, gli amministratori sono tuttavia **rieleggibili**, salva diversa disposizione statutaria.

Da ultimo, per effetto del **D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47** l'art. 2383 c.c. è stato coordinato con la parificazione dei tre sistemi di *governance*: la nomina e la revoca degli amministratori spettano ora all'**organo competente** in ciascun sistema (e non più esclusivamente all'assemblea), e la scadenza degli amministratori è collegata alla riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio. Anche il compenso (art. 2389 c.c.)

omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato (non più d'ufficio da parte del Tribunale e non più in contraddittorio con il debitore in seguito al *Correttivo ter*) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51 C.C.I.I.

### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

#### Ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore

La Prima Sezione Civile della Cassazione ha risolto definitivamente un **contrasto interpretativo** che aveva diviso i tribunali concorsuali nei primi anni di applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, affermando che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII.

La vicenda trae origine dall'omologazione, da parte del tribunale di merito e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello, di una **proposta di concordato minore liquidatorio** formulata da un imprenditore individuale che aveva già cessato l'attività e ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese. La proposta era strutturata con un significativo apporto di finanza esterna, pari alla metà dell'intero attivo concordatario, e i giudici di merito l'avevano omologata valorizzando la manifesta convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Il creditore fiscale, rimasto soccombente in entrambi i gradi, ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'inammissibilità della procedura.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso muovendo dal dato letterale dell'art. 33, comma 4, CCII, che preclude l'accesso al concordato minore all'imprenditore cancellato senza operare distinzione alcuna tra imprenditore individuale e collettivo, né tra concordato in continuità e concordato liquidatorio. Il concordato minore, osserva la Corte, è uno strumento finalizzato al risanamento o alla ristrutturazione di un'impresa esistente: una volta che l'imprenditore abbia compiuto la scelta volontaria e consapevole di cessare l'attività e di cancellarsi dal Registro, viene meno il presupposto soggettivo stesso della procedura. Il **principio del miglior soddisfacimento dei creditori**, pur rilevante, **non** può derogare alle condizioni di ammissibilità fissate dal legislatore, operando soltanto a valle della verifica che tali condizioni siano soddisfatte. Sul piano costituzionale, la Corte esclude qualsiasi disparità di trattamento irragionevole, poiché all'ex imprenditore rimane sempre aperta la strada della liquidazione controllata, strumento attraverso il quale è possibile definire l'intera posizione debitoria e conseguire, ricorrendone i presupposti, il beneficio dell'esdebitazione.

La pronuncia è destinata a incidere significativamente sulla prassi dei tribunali concorsuali, ridimensionando il filone interpretativo che aveva progressivamente ampliato l'area applicativa del concordato minore liquidatorio attraverso letture orientate alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori. La Cassazione riafferma un principio di sistema: il favor per la composizione negoziale della crisi non consente la creazione giudiziale di spazi procedurali che il legislatore ha deliberatamente escluso. (*Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141*).

#### 5. La Liquidazione controllata del sovraindebitato.

La procedura di liquidazione controllata è destinata alla **liquidazione del patrimonio** di tutti i soggetti già indicati nei precedenti paragrafi. La presentazione della **domanda**